



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 14.04.2022, che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 221, co. 7 L. n. 77/2020 di conversione del cd. Decreto Rilancio d.l. n. 34/2020(cd. trattazione da remoto), ha pronunciato, la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. R.G. 1214/2021

TRA

...., rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Maurizio Riommi, Daniele Verduchi e Andrea Pesenti

*ricorrente*

E

**M.I.U.R., Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del ministro in carica p.t., rappresentato e difeso come in atti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai funzionari amministrativi, dott.sse Giuseppina Tabone e Marilù Albanese

*resistente*

OGGETTO: *differenze retributive – servizio pre-ruolo*

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

**Svolgimento del processo ed elementi in fatto**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 30.07.2021, ....., docente di scuola primaria, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2006, per passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, agiva in giudizio nei confronti del MIUR, innanzi



all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, affinché fosse accertato il suo diritto ad ottenere dall'Amministrazione convenuta, l'integrazione della ricostruzione di carriera, già in parte operata dalla scuola di titolarità con provvedimenti n. 681 del 09.05.2009 e n. 875 del 10.09.2009 al superamento del periodo di prova, in applicazione dell'art. 485 d. lgs. n. 297/1994, con l'emissione di un nuovo provvedimento che tenesse conto di quanto previsto dall'art.4, co. 3 D.P.R. n.399/1988, opportunamente richiamato dall'art. 66, co. 6 CCNL 1995 Comparto Scuola.

Con memoria depositata in data 19.11.2021, si costituiva in giudizio il MIUR, affermando la fondatezza nel merito delle richieste avanzate *ex adverso*, ma eccependo la prescrizione quinquennale degli assegni, considerando come unico atto interruttivo di essa il deposito del presente ricorso e osservando che la diffida del 03.06.2021 (doc. 4 fasc. ricorrente) non sarebbe pertinente alla domanda svolta in via giudiziale.

Stante il l'emergenza sanitaria Coronavirus, la causa veniva trattata con le modalità della trattazione da remoto e scritta ex art. 221, co. 4-6 d.l. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020.

All'odierna udienza, all'esito della discussione, il giudice definiva il giudizio con motivazione contestuale.

Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

### **Motivi della decisione**

La docente ricorrente sottoscriveva con il MIUR plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie a far data dall'a.s. 1984/85 fino all'a.s. 2003/04 per un totale di 12 anni di servizio e, in data 01.09.2004, veniva assunta a tempo indeterminato per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia (doc. 1 fasc. ricorrente). Con decreto prot. n. 681 del 09.05.2007 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Capriate "A.



Manzoni” provvedeva alla ricostruzione della carriera dell’odierna istante, al fine di valutare il servizio prestato dalla medesima come insegnante non di ruolo con contratti di lavoro a tempo determinato al momento del suo passaggio di ruolo alla scuola primaria (in data 01.09.2004): alla ricorrente veniva riconosciuta un’anzianità di servizio pre-ruolo di anni 12 anni, computati, ai fini giuridici ed economici, in anni 9 e mesi 4 e, ai soli fini economici, in anni 2 e mesi 8, con collocamento, alla data del 01.09.2005, nella 3° posizione stipendiale (doc. 2 fasc. ricorrente).

In data 01.09.2006, la ricorrente passava di ruolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, pertanto, con decreto prot. n. 875 del 10.02.2009 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Capriate “A. Manzoni” provvedeva alla nuova ricostruzione della carriera dell’odierna istante al fine di valutare il servizio prestato dalla medesima sia come insegnante non di ruolo con contratti di lavoro a tempo determinato sia come insegnante nel ruolo della scuola dell’infanzia: alla ricorrente veniva riconosciuta, alla data del 01.09.2006, una anzianità di servizio nel pre-ruolo e nel precedente ruolo di complessivi anni 14 anni, computati, ai fini giuridici ed economici, in anni 11 e mesi 4 e, ai soli fini economici, in anni 2 e mesi 8, con collocamento, alla data del 01.09.2006, nella 3° posizione stipendiale, disponendo, inoltre, che *“La residua anzianità di anni 2 mesi 4 è utile per la successiva progressione di carriera”* (doc. 3 fasc. ricorrente).

Al compimento del 18° anno di anzianità di servizio (alla data del 01.05.2014), il MIUR non riconosceva, però, l’intera anzianità di servizio nella parte residuale di anni 2 e mesi 8 di cui al decreto di ricostruzione di carriera n. 875 del 10.02.2009. Nonostante la formale diffida (doc. 4 fasc. ricorrente), l’Amministrazione scolastica non ha mai considerato per intero, ai fini dell’anzianità di servizio e del corretto inserimento nel gradone stipendiale il periodo di anni 2 e mesi 8 di cui al decreto di ricostruzione di



Sentenza n. 224/2022 pubbl. il 14/04/2022

RG n. 1214/2021



carriera n. 875 del 10.02.2009, motivo per cui la ricorrente promuoveva la presente azione.

Costituendosi in giudizio, il MIUR confermava la correttezza della pretesa avanzata dalla docente ricorrente (*“Le censure mosse, con il gravame che ci occupa, appaiono fondate...”* – pag. 1 della memoria di costituzione), pertanto, pacificamente, la ricorrente avrà diritto al riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.05.2014, con conseguente effetto sul riconoscimento del passaggio ai successivi gradoni e differenze retributive fra quanto ricevuto e quanto spettante in ragione dell'inquadramento nella corretta fascia stipendiale per complessivi € 1.763,93 maturati al 30.06.21 (somma non contestata dal Miur).

Ancora: secondo la tesi portata avanti dall'Amministrazione resistente la diffida del 03.06.2021 (doc. 4 fasc. ricorrente) non costituirebbe idoneo atto interruttivo della prescrizione quinquennale, in quanto avrebbe ad oggetto la nota questione relativa all'integrale considerazione ai fini giuridici ed economici dei periodi pre-ruolo. In realtà, dal semplice tenore letterale della diffida prodotta sub doc. 4 del ricorso, è evidente che il la Arnoldi lamentava il mancato riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo sulla scorta del noto filone contenzioso; la domanda proposta in questa sede rappresenta un *quid minus* di quella oggetto della diffida, ne consegue che la diffida prodotta è del tutto idonea a interrompere la prescrizione.

Stante la corretta condotta processuale del MIUR che ha avallato la tesi di parte ricorrente sin alla prima difesa in giudizio e le conseguenti difese agevolate dell'istante, le spese di lite, pur seguendo la soccombenza, si liquidano come in dispositivo nel rispetto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014.

**P.Q.M.**



Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.05.2014 con conseguente effetto sul riconoscimento del passaggio ai successivi gradoni;
- condanna il MIUR ad operare la ricostruzione della carriera della parte ricorrente secondo quanto previsto al precedente punto, a collocarla nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento e a corrisponderle le differenze retributive fra quanto ricevuto e quanto spettante in ragione dell'inquadramento nella corretta fascia stipendiale pari a € 1.763,93 maturate al 30.06.21, oltre interessi legali come per legge, considerando come atto interruttivo della prescrizione la diffida del 03.06.2021;
- condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge

Così deciso in Bergamo, il 14.04.2022

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Raffaele Lapenta

